



COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO  
SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA  
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ANNESSO A PUBBLICI ESERCIZI AI SENSI DELLA  
DELIBERA DI C.C. N° 71 DEL 10/12/2014

Concessione n° 865 Del 2/08/2018  
rilasciata in data 2/08/2018  
Procedimento Unico Autorizzatorio (PUO)  
"AREA B " dehors di tipo C

IL DIRIGENTE


PRATICA n. 8233 - 2018 ( Prot. Gen. N. 467312- 2018)	
Del 22/05/2018	presentata da MATERA DANIELE
CF: MTRDNL71P27F839L	in qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE
Della società DAMEC FOOD SRL	
P.IVA 07755861213	con sede legale in NAPOLI VIA GIANTURCO 92
Sede operativa in Napoli	VIA EMANUELE GIANTURCO 89-91
Dato atto del possesso del titolo giuridico abilitativo all'esercizio dell'attività di somministrazione: SCIA prot. 382487 del 05/05/2016, chiusa con esito positivo.	
Rilevato che il possesso del titolo giuridico abilitativo all'esercizio dell'attività implica il regolare possesso in capo al concessionario dei requisiti di cui al D.Lgs 159/2011 e all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010. Rilevato, altresì, che la comunicazione antimafia ha una validità di sei mesi dalla data di acquisizione (art. 86 comma 1 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii), il presente provvedimento, rilasciato in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia, decade in caso di successiva accertata sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011.	

Visto il Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C. O. S. A. P.), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunalen. 7 del 29.03.2018., in particolare gli artt. 6,7, 8, 10, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 31.

il *Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e /o artigianali (di seguito Regolamento dehors)*, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 10/12/2014.

Verificata la completezza e la conformità delle dichiarazioni rese dal richiedente ai sensi del DPR 445/2000 sul possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento della concessione nonché sul rispetto delle condizioni e dei limiti imposti dal Regolamento "Dehors" nonché la completezza degli allegati tecnici.

Vista la dichiarazione ai fini della regolarità contributiva e del rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in cui l'interessato ha autocertificato,



l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato B del Regolamento COSAP (ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito).

Richiesti i pareri di rito ai servizi e agli Enti coinvolti nel procedimento.

Visto il parere del Servizio Sportello Unico Edilizia Privata PG/2018/626092 del 06/07/2018, allegato e parte integrante del presente provvedimento.

Dato atto che non sussistono in capo al responsabile del procedimento e in capo al Dirigente situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale.

Dato atto che per la mancanza di personale, per le carenze dell'applicativo SUAP e delle attrezzature tecniche a disposizione del servizio non è stato possibile rispettare i tempi del procedimento, stabiliti dal vigente Regolamento de hors.

Visto

il Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di C.C. n. 46 del 9/3/2001 e s.m.i.;

il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e il relativo Regolamento di Attuazione;

il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

la L. 241/90 e s.m.i.;

l'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i.;

gli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e s.m.i.;

gli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento del Comune di Napoli, approvato con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014 e modificato con deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017;

il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 che ha soppresso l'obbligo di pubblicazione dei provvedimenti di autorizzazione/concessione di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020, aggiornato con deliberazione di G.C. n. 34 del 30/01/2018 e il relativo Allegato 3, denominato "Schede processi per area di rischio" che identifica gli eventi rischiosi correlati ai provvedimenti Concessori /Autorizzatori (rischi da R1 a R16) e le relative misure a presidio del rischio corruttivo di cui l'Amministrazione si è dotata, Allegato 3 bis.

Attestato che sono state rispettate le misure di mitigazione del rischio corruttivo di cui al succitato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020, aggiornato con deliberazione di G.C. n. 34 del 30/01/2018.

Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e degli artt. 13 comma 1, lettera b e 17, comma 2 lettera a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/2/2013.

## PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL CANONE ANNUALE 2018

CATEGORIA COSAP	TARIFFA €	MQ	CANONE €
C	75,45	24	1810,8

604,00 01/08/18  
acquisito il pagamento pari ad €<sup>604,00</sup> effettuato in data <sup>01/08/18</sup> ai sensi dell'art. 31 del Regolamento per occupazione di suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone (COSAP).

CONCEDE

Alla società DAMEC FOOD SRL

l'occupazione di suolo pubblico nell'area prospiciente il pubblico esercizio sito in Napoli in



VIA EMANUELE GIANTURCO 89-91

Per l'installazione di un dehors di tipo C, costituito da un manufatto con struttura metallica, copertura in telo impermeabilizzato, parziali chiusure laterali solo su tre lati compreso il paramento murario della facciata (quindi con un lato completamente aperto) con l'inserimento di una pedana poggiata sulla pavimentazione esistente, come da progetto allegato che costituisce parte integrante del presente atto. Il dehors è destinato ad accogliere tavolini e sedie.

con un ingombro totale di mq 23,40

La concessione è valida fino al 31 dicembre 2022

Alla scadenza dei cinque anni è ammesso il rinnovo. Ai fini del rinnovo, il titolare dell'esercizio a cui è annessa l'occupazione deve presentare, **dal 1 settembre al 30 novembre**, apposita comunicazione contenente la dichiarazione attestante il permanere delle condizioni che hanno determinato il rilascio della concessione originaria e la documentazione comprovante i versamenti dei canoni di concessione. L'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti inerenti il pagamento dei canoni dovuti, **salvo il caso, di sottoscrizione di un piano di rateizzo in bonis con l'Amministrazione, costituisce causa di diniego del rinnovo.**

Il presente provvedimento sarà reso disponibile al Servizio tributario competente e alla Polizia Locale mediante pubblicazione nella sezione "Aree Tematiche" del sito istituzionale del Comune di Napoli.

Il Dirigente  
Dott.ssa Caterina Cetrungolo





COMUNE DI NAPOLI

Dirazione Centrale  
Pianificazione e gestione del territorio - Sito UNESCO  
Servizio Sportello Unico Edilizia Privata

protocollo generale n. 626092 del 6/7/2018

Servizio polizia amministrativa  
sede

oggetto: **MATERA DANIELE (DAMEC FOOD srl) - Istanza di occupazione di suolo pubblico in Via Emanuele Gianturco nn. 89-91 (pratica edilizia n. 1158 del 20 giugno 2018). Parere di competenza.**

In riferimento alla nota protocollo generale n. 557366 del 18 giugno 2018 relativa all'occupazione in oggetto identificata con riferimento pratica SUAP n. 8233-2018, si segnala che al fine di esprimere il parere di competenza sono stati esaminati i seguenti elaborati pervenuti in formato digitale:

1. Relazione tecnica esplicativa del progetto (file Modello Unico allegato 2);
2. Documentazione fotografica dello stato attuale (file Modello Unico allegato 1);
3. Elaborati grafici dello stato dei luoghi e di progetto (file Modello Unico allegato 15).

Il progetto prevede la sistemazione di parte del marciapiede in concessione di Via Gianturco che ricade nell'Area urbana B esterna alla perimetrazione UNESCO. In particolare l'intervento da eseguire in aderenza al paramento murario della facciata di un fabbricato di recente formazione prevede:

- l'inserimento di una pedana poggiata sulla pavimentazione esistente;
- l'installazione di un manufatto con struttura metallica, copertura in telo impermeabilizzato, parziali chiusure laterali su tre lati compreso il paramento murario della facciata (un lato completamente aperto).

Per quanto concerne la disciplina urbanistico-edilizia si rileva che l'area oggetto dell'intervento ricade:

- in zona G - insediamenti urbani integrati della Variante generale al Prg, approvata con DPGRC n. 323 del 11 giugno 2004 (BURC n.29 del 14 giugno 2004), disciplinata dall'articolo 54;
- in ambito "12 - Gianturco" e in particolare nel subambito 12a Gianturco FS disciplinato dagli articoli 137 e 138;
- in area stabile di cui alla tavola 12 della medesima variante;
- nel sito potenzialmente inquinato di interesse nazionale di Napoli orientale ai sensi del Dlgs 152/06;
- in zona RI - rischio idraulico moderato del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico.

Limitatamente alle competenze dello scrivente Servizio ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e/o artigianali si rappresenta che:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f) e dell'articolo 13, comma 5 del citato Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico, l'intervento proposto si configura come l'insieme di elementi mobili che delimitano ed arredano lo spazio urbano e realizzano nel loro insieme un manufatto temporaneo, caratterizzato da facile rimovibilità e reversibilità;
- tale intervento è assimilabile alle opere di pavimentazione e di finitura degli spazi esterni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-ter) del Dpr n. 380/01 s.m.i. e pertanto rientra tra quelli disciplinati dagli articoli 54 e 138, comma 7 della Variante generale al Prg.

il responsabile del procedimento


arch. C. Cardone  
*C. Cardone*

il dirigente


avv. R. Contino  
*R. Contino*

Piazza Dante n. 79 - 80135 Napoli - Italia - tel. (+039) 081 7953384-99 - fax (+039) 081 7953381  
sportello.unico.edilizia@comune.napoli.it - www.comune.napoli.it


# PLANIMETRIA DI POSIZIONE SCALA 1:1000




STATO DI FATTO  
maggio 2018




PIANTA FIANG TERRA



SEZIONE A-A'




PROSPETTO FRONTALE




PARTICOLARE  
ASSONOMETRICO  
DI FATTO


STATO DI PROGETTO  
maggio 2018




PIANTA FIANG TERRA



SEZIONE A-A'



PROSPETTO FRONTALE



PARTICOLARE  
ASSONOMETRICO  
DI PROGETTO



scala 1:100 - formato A1

Si da avviso che decorsi 30 giorni dal ricevimento della presente richiesta senza che sia stata prodotta la documentazione richiesta la pratica verrà definitivamente archiviata.

**DA RESTITUIRE FIRMATO DAL CONCESSIONARIO E DA ALLEGARE ALLA CONCESSIONE RILASCIATA**

<b>PRATICA n. 8233 - 2018 ( Prot. Gen. N. 467312- 2018)</b>	
Del 22/05/2018	presentata da MATERA DANIELE
CF: MTRDNL71P27F839L	in qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE
Della società DAMEC FOOD SRL	
P.IVA 07755861213	con sede legale in NAPOLI VIA GIANTURCO 92
Sede operativa in Napoli	VIA EMANUELE GIANTURCO 89-91

**PATTE CONDIZIONI DA RESTITUIRE FIRMATI PER ACCETTAZIONE**

Il concessionario sottoscrivendo il presente atto dichiara di essere a conoscenza degli obblighi previsti dal Regolamento dei Dehors, approvato con deliberazione di C.C. n. 71 del 10/12/2014 e dal Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C. O. S. A. P.), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29.03.2018. In particolare dichiara di essere a conoscenza di quanto stabilito dall'Art. 10 e dall'Art. 18 del Regolamento COSAP , che di seguito si riportano:

**Art. 10 - Decadenza ed estinzione della concessione**

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli, senza possibilità di ripetere i canoni versati, corrispondenti ai periodi non goduti e salva l'irrogazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa di settore, qualora:
  - a) non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione;
  - b) non osservi quanto stabilito dalle norme e dai Regolamenti comunali;
  - c) sia stata revocata, annullata o abbia perso efficacia l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
  - d) nel corso della durata della concessione ovvero entro 365 giorni sia violata per almeno 3 (tre) volte la dimensione di occupazione suolo pubblico concessa;
  - e) non osservi le norme e gli obblighi di natura retributiva, contributiva e di sicurezza in materia di lavoro, qualora presso l'unità locale risultino addette più di due unità lavorative oltre al titolare. Oltre a comportare, *iuris et de iure* la decadenza dalla concessione già rilasciata, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo della presente lettera e) rappresenta, altresì, causa ostativa al rilascio di una nuova concessione di occupazione di suolo pubblico per un periodo graduato in

base

alla gravita della violazione stessa, come individuato all'Allegato B del presente regolamento, mutuato dall'allegato A al D.M. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/1/2015. Ai fini

dell'applicazione della presente lettera e), è necessario che le violazioni siano definitivamente accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, secondo la normativa vigente.

f) (...).

g) violi uno o piu degli obblighi di cui agli artt. 18 e 19 del presente Regolamento. Oltre a comportare, *iuris et de iure* la decadenza dalla concessione gia rilasciata, la violazione da parte del medesimo concessionario delle disposizioni di cui ai richiamati artt. 18 e 19 per tre volte nell'arco del medesimo anno solare, rappresenta, altresì, causa ostativa al rilascio di una nuova concessione di occupazione di suolo pubblico per un periodo di 12 mesi dall'ultima violazione definitivamente accertata.

2. La decadenza della concessione puo essere pronunciata d'ufficio:

a) in caso di omesso o parziale pagamento del canone o di una sua rata, con relativi interessi e

sanzioni, trascorsi infruttuosamente 30 giorni dalla notifica dell'avviso di pagamento;

b) in caso di violazione delle norme, dei termini e delle procedure relative alla voltura della concessione di cui all'articolo precedente;

c) in caso di uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale e stata rilasciata la concessione.

3. La pronuncia di decadenza di cui al precedente comma 2 comporta la cessazione degli effetti del

provvedimento concessorio dal momento in cui viene pronunciata.

4. La mancata occupazione nei termini sara oggetto di apposito rilievo in loco da parte del

competente Servizio concessorio (anche tramite il Corpo della Polizia locale) e relativo verbale, cui

seguirà una semplice comunicazione al concessionario decaduto per avvisarlo della sopravvenuta

decadenza; conseguentemente il suolo pubblico oggetto della decaduta concessione potra essere

immediatamente concesso a nuovo richiedente mentre l'eventuale tardiva occupazione da parte del

decaduto concessionario costituisce ad ogni effetto un'occupazione abusiva.

5. Sono cause di estinzione del rapporto di concessione:

a) la morte, la sopravvenuta incapacita della persona fisica oppure l'estinzione della persona

giuridica;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento oppure la liquidazione coatta amministrativa, salvo

autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attivit  e la richiesta del Curatore o Liquidatore entro 90

giorni dal provvedimento di proseguire la concessione in atto.

6. Le pronunce e le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono tempestivamente comunicate



**dal Servizio concessorio al Servizio tributario competente.**

**Art. 18 - Obblighi generali del concessionario**

1. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che, in dipendenza dell'occupazione, dovessero derivare a terzi.

2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia e, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme

tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali. In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato è tenuto:

a. ad esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto comunale che autorizza l'occupazione, unitamente alle attestazioni dell'avvenuto pagamento del canone ed eventuali oneri accessori dovuti;

(...)

b. a mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, anche facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti, nonché l'area circostante nella quale possono essere abbandonati rifiuti riferibili all'attività del concessionario e, se utilizzati impropriamente i cestini pubblici, a tenerli svuotati;

c. a provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;

d. a non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;

e. ad evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti;

f. ad evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro

canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o

da altre Autorità;

g. a collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati ed a predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità;

(...)

i. ad esporre il QR-Code se associato agli atti autorizzativi rilasciati dal competente Servizio.

3. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo trovano applicazione le

**disposizioni di cui al precedente art. 10.**

Il concessionario è inoltre consapevole che:

L'Amministrazione Comunale può imporre in ogni tempo nuove condizioni.

In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere a proprie spese a ripristinare lo stato dei luoghi con immediatezza e, comunque, entro il termine stabilito dal Servizio Occupazione Suolo. In mancanza, il Comune provvederà addebitando le spese al concessionario.

Le occupazioni in Centro Storico (area sito Unesco) devono adeguarsi agli

strumenti pianificatori emanati dall'Amministrazione per valorizzare l'area storica della città.

Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il presente provvedimento. L'impossibilità di continuazione dell'occupazione oggetto della concessione, per una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune da diritto al rimborso proporzionale del canone, se già pagato e per il periodo di mancata utilizzazione, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 39 del Regolamento Cosap.

Il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione indirizzata al Servizio Polizia Amministrativa, con contestuale riconsegna del titolo ed al Servizio tributario competente. In tale caso, per le occupazioni temporanee, resta dovuto l'intero canone determinato in sede di rilascio, mentre per le occupazioni permanenti, resta dovuto l'intero canone previsto per l'anno in cui viene effettuato il recesso.

Il concessionario ha l'obbligo del pagamento anticipato del canone rispetto al ritiro dell'atto concessorio e all'inizio dell'occupazione. Pertanto, il rilascio del presente provvedimento da parte dell'Ufficio Occupazione Suolo Pubblico è subordinato alla determinazione del canone, che verrà comunicato all'indirizzo del concessionario tramite l'applicativo suap. In caso di errore materiale nel calcolo del canone, il concessionario si impegna a versare a conguaglio il dovuto senza sanzioni e/o interessi di mora.

Nei confronti dei soggetti autorizzati che non abbiano correttamente assolto il pagamento del canone, il competente Servizio tributario invia l'avviso di pagamento a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A/R, invitando il soggetto passivo dell'obbligazione ad adempiere al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, con l'avvertenza che decorso inutilmente il termine, il pagamento sarà intimato mediante ruolo coattivo o ingiunzione di pagamento. Con il medesimo avviso viene irrogata la penale pari al 30% del canone evaso; in caso di pagamento effettuato entro i 60 gg. dalla notifica dell'avviso di pagamento, la penale è ridotta nella misura del 50%. Sono altresì applicati gli interessi come stabiliti all'art.36 del Regolamento Cosap. Prima della notifica dell'avviso di cui sopra, il concessionario che si accorga di non aver tempestivamente versato il canone può regolarizzare spontaneamente i suoi pagamenti con le medesime modalità previste, per i tributi, dall'art.13 del D.Lgs. 472/97 in tema di ravvedimento operoso. Qualora il canone è stato versato con un ritardo inferiore ai 15 giorni, le sanzioni legate al tardivo versamento vengono irrogate in misura ridotta analogamente a quanto disposto, in materia tributaria, dall'art.13 del D.Lgs. 471/97.

L'avvenuto pagamento, anche di una sola rata (nell'ipotesi di pagamento dilazionato), equivale ad accettazione dell'intero canone imposto per la concessione.


Il concessionario è informato che:

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti in caso di gravi situazioni, se non diversamente disposto da norme di legge.
2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal dirigente del competente Servizio tributario, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di avviso di pagamento, ovvero nei casi di ravvedimento di cui all'art.34 comma 3, secondo un piano rateale predisposto dal Servizio tributario competente e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno del mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dal vigente Regolamento, oltre al rimborso delle spese.
3. La richiesta di dilazione deve essere presentata prima della scadenza utile per il pagamento del debito allegando l'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento di un dodicesimo dell'importo complessivamente dovuto. Tale versamento costituisce acquiescenza al provvedimento di accertamento del debito. Il Servizio tributario competente dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.
4. La rateazione non è consentita:

- a) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;  
b) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 1.000,00;
5. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni (36 rate mensili)
6. Per gli importi superiori ad € 10.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da istituto bancario o da società assicurativa regolarmente iscritta al IVASS.
7. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore ad € 100,00.
8. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite dal piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio e le somme residue dovute sono immediatamente riscuotibili mediante l'iscrizione della partita al ruolo coattivo con contestuale decadenza del beneficio previsto all'art. 35, comma 7 (riduzione al 25% della sanzione amministrativa pecuniaria), nonché di quello previsto all'art. 34 commi 2 e 3.
- E' ammesso l'accollo del debito altrui senza liberazione del debitore originario.

Inoltre, ai fini della regolarità contributiva e del rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'interessato autocertifica, con la firma del presente documento, ai sensi del D.P.R. 445/2000, l'inesistenza a suo carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato B del Regolamento COSAP (disponibile in calce) ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito (art. 5 c.4 del Regolamento Cosap approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29.03.2018).

Il Concessionario (Firma autografa)



## ALLEGATO B)

ELENCO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO  
DI CUI ALL'ARTICOLO 8 LA CUI VIOLAZIONE E' CAUSA OSTATIVA ALLA CONCESSIONE  
DI SUOLO

VIOLAZIONE	PERIODO DI NON REGOLARITA'
Articolo 437 C.P. "Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro"	24 mesi
Articolo 589, comma 2, C.P. "Omicidio colposo"	24 mesi
Articolo 590, comma 3, C.P. "Lesioni personali colpose"	18 mesi
Violazione di disposizioni la cui sanzione è prevista dagli articoli 55, commi 1, 2 e 5 lett. a), b), c), d); 68 comma 1 lett. a), b); 87, commi 1, 2 e 3; 159, commi 1 e 2 lett. a), b); 165; 170; 178; 219; 262 commi 1 e 2 lett. a), b); 282 commi 1 e 2 lett. a); del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"	12 mesi
Disposizioni indicate dall'articolo 105, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 320/1956 "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo"	12 mesi
Articolo 22, comma 12, D. Lgs. n. 286/1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"	8 mesi
Articolo 3, commi da 3 a 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 "Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare"	6 mesi
Articoli 7 "Riposo giornaliero" e 9 "Riposi settimanali" del D. Lgs. n. 66/2003*	3 mesi

\* Solo se inerente ad un numero di lavoratori pari ad almeno il 20% del totale delle unità lavorative regolarmente impiegate.



**Allo Sportello Unico per le Attività Produttive  
del Comune di Napoli**



**Oggetto: ATTESTAZIONE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO (D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e successive integrazioni e modificazioni).**

Il sottoscritto **MATERA DANIELE** dichiara che la marca da bollo n. codice  
Cognome e Nome  
 identificativo **01151786270818** apposta sulla presente e annullata in base alle  
Inserire numero sopra al codice a barre  
 indicazioni riportate in calce<sup>1</sup>, si riferisce a:

domanda di autorizzazione per \_\_\_\_\_  
Oggetto della domanda di autorizzazione  
 relativa all'attività di \_\_\_\_\_  
 sita nel Comune di **NAPOLI** in \_\_\_\_\_  
Indirizzo Civico

ovvero

rilascio titolo autorizzatorio relativo all'istanza n. **8233-2018**  
N° protocollo dell'istanza di autorizzazione

La presente dichiarazione costituisce attestazione del pagamento dell'imposta di bollo, e viene allegata alla domanda che lo scrivente inoltra tramite il sistema *online* dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Napoli.

Il sottoscritto rilascia la presente dichiarazione consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e delle pene previste dall'art. 496 C.P., sulla responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o mendaci, o di produzione di atto contenente dati non rispondenti a verità.

Il sottoscritto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli da parte dell'autorità competente.

Firma  
**DAMEC FOOD s.r.l.s.**  
 Via E. Giannone, 92  
 80146 NAPOLI  
 P. IVA 08339471214

<sup>1</sup> L'annullamento del contrassegno telematico applicato sulla presente dovrà avvenire tramite apposizione, parte sul contrassegno e parte sul foglio, dei seguenti estremi essenziali:  
 - firma leggibile del titolare dell'attività;  
 - data di annullamento.

BOLETTINO	BOLETTINO	BOLETTINO	BOLETTINO
<p>€ sul C/C n. 49543655 di € 604,00</p> <p>INDEBITATO A comune di napoli</p> <p>CAUSALE 1 RATA ANNO 2018 SUOLO VIA GIANTURCO</p> <p>ICPP-www.cppppa.it (001651)   131/07/18 11:30, valuta: 01/08/18   ICPY 00025965841 € 604,00+   IC/C 49543655 € 1.40+  </p> <p>ESSEGUITO DA DANIELE MATERA</p> <p>E. GIANTURCO 8991</p> <p>80100 NAPOLI</p>	<p>€ sul C/C n. 49543655 di € 604,00</p> <p>INDEBITATO A comune di napoli</p> <p>CAUSALE 1 RATA ANNO 2018 SUOLO VIA GIANTURCO</p> <p>ICPP-www.cppppa.it (001651)   131/07/18 11:30, valuta: 01/08/18   ICPY 00025965841 € 604,00+   IC/C 49543655 € 1.40+  </p> <p>ESSEGUITO DA DANIELE MATERA</p> <p>E. GIANTURCO 8991</p> <p>80100 NAPOLI</p>	<p>€ sul C/C n. 49543655 di € 604,00</p> <p>INDEBITATO A comune di napoli</p> <p>CAUSALE 1 RATA ANNO 2018 SUOLO VIA GIANTURCO</p> <p>ICPP-www.cppppa.it (001651)   131/07/18 11:30, valuta: 01/08/18   ICPY 00025965841 € 604,00+   IC/C 49543655 € 1.40+  </p> <p>ESSEGUITO DA DANIELE MATERA</p> <p>E. GIANTURCO 8991</p> <p>80100 NAPOLI</p>	<p>€ sul C/C n. 49543655 di € 604,00</p> <p>INDEBITATO A comune di napoli</p> <p>CAUSALE 1 RATA ANNO 2018 SUOLO VIA GIANTURCO</p> <p>ICPP-www.cppppa.it (001651)   131/07/18 11:30, valuta: 01/08/18   ICPY 00025965841 € 604,00+   IC/C 49543655 € 1.40+  </p> <p>ESSEGUITO DA DANIELE MATERA</p> <p>E. GIANTURCO 8991</p> <p>80100 NAPOLI</p>

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE  
NUMERO ESCLUSIVO 800 000 000

Il Cliente atteso di aver verificato la correttezza dei dati riportati  
Firma *Daniele Matera*

00000604+00> 000049543655< 123>